

VERBALE DI ACCORDO

In Roma, il 16 settembre 2014

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

- Le Delegazioni di Gruppo e le Segreterie degli Organi di Coordinamento Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca di Intesa Sanpaolo

premessi che

- a seguito della fusione per incorporazione del Crediop - Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche S.p.A. - nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed al successivo conferimento di ramo d'azienda alla nuova società denominata Crediop S.p.A., con le intese intercorse in data 7.2.1996 nuova società denominata Crediop S.p.A., con le intese intercorse in data 7.2.1996 "si è disciplinata la materia della previdenza complementare aziendale riveniente dai due regimi preesistenti nell'ambito del Crediop - Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche S.p.A." disciplinati dal "Regolamento delle prestazioni a favore del Personale in quiescenza per il Personale assunto sino al 30/9/89" e dal "Regolamento delle prestazioni a favore del Personale in quiescenza per il Personale assunto dal 1/10/89" seguito denominati "Fondo ante" e Fondo post";
- nei medesimi accordi è previsto che "gli obblighi e le garanzie già facenti capo all'ex CREDIOP, in forza dei Regolamenti citati, permangono invariati in capo all'Istituto avente causa dell'ex CREDIOP stesso per successione a titolo universale ex lege 428/1990, e si ritengono estesi alla CREDIOP S.p.A., che diviene, insieme all'Istituto, coobbligata solidale ed indivisibile dei Regimi previdenziali, senza necessità di ricorso alle vie legali nei confronti dei Regimi stessi in caso di loro inadempimento".
- fermo quanto stabilito dall'accordo 7.2.1996 le Aziende e le rispettive OO.SS. aziendali hanno approvato gli Statuti - tutt'ora vigenti - del "Fondo pensione per il personale ex Crediop assunto sino al 30 settembre 1989" (per brevità "Fondo ante" o "Fondo A") in regime di prestazione definita e del "Fondo pensione per il personale ex Crediop assunto dal 1° ottobre 1989" (per brevità "Fondo post" o "Fondo B") in regime di contribuzione definita;
- fin dal 1999, in occasione della cessione di Crediop S.p.A. a Dexia Project & Public Finance International Bank S.A., le Aziende hanno previsto la possibilità di attuare opportune soluzioni per una gestione dei due Fondi più coerente al nuovo assetto societario;
- l'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A., nel frattempo divenuto Sanpaolo Imi S.p.A., a seguito della fusione con Banca Intesa è ora Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP) mentre Crediop S.p.A. è divenuto Dexia Crediop S.p.A. (di seguito Dexia);
- il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo avviato un processo di razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare presenti nel suo perimetro;

- nell'ambito della loro autonomia e volontà, le Aziende in data 13 dicembre 2010 hanno condiviso la realizzazione del processo di razionalizzazione della gestione del "Fondo ante" e del "Fondo post";
- il confronto sindacale, avviato fin dal 2011 e proseguito senza esito nonostante i numerosi incontri, l'ultimo dei quali tenutosi in data odierna, non ha consentito di pervenire ad alcuna intesa congiunta con Dexia Crediop e le OO.SS. aziendali;
- nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo operano in regime di prestazione definita il "Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli" – Sezione A (per brevità "Fondo Banco") e in regime di contribuzione definita il "Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI" (per brevità "Fondo SPIMI") ed il "Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Intesa Sanpaolo" (per brevità "Fondo ISP"), già individuati, anche nelle comunicazioni indirizzate alla COVIP, quali forme di previdenza complementare di riferimento per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo;
- è condivisa volontà di Intesa Sanpaolo e delle Delegazioni Sindacali di Gruppo raggiungere un'intesa che consenta il trasferimento presso i Fondi di riferimento per il Gruppo stesso delle posizioni relative agli iscritti al "Fondo ante" e al "Fondo post" riconducibili al Gruppo Intesa Sanpaolo, fermi i principi già sopra richiamati;

si conviene quanto segue

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. con effetto dal 1° gennaio 2015, sulla base del Bilancio tecnico alla medesima data e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, le dotazioni patrimoniali del "Fondo ante" riconducibili a pensionati di provenienza Gruppo Intesa Sanpaolo e a dipendenti in servizio appartenenti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo sono trasferite alla Sezione A del "Fondo Banco" che garantisce la piena continuità della disciplina delle prestazioni, delle contribuzioni e delle garanzie secondo la normativa di legge e dello statuto del "Fondo ante", a tal fine depositato agli atti del "Fondo Banco" medesimo, al pari del Bilancio tecnico al 1° gennaio 2015 e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014;
3. secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto del "Fondo Banco" il Fondo provvederà ad accertare l'equilibrio tecnico/attuariale conseguente al trasferimento delle dotazioni patrimoniali riconducibili a pensionati di provenienza Gruppo Intesa Sanpaolo e a dipendenti in servizio appartenenti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo dal "Fondo ante" alla Sezione A del "Fondo Banco" alla data del 1° gennaio 2015 e, in caso di disavanzo, ISP provvederà a proprio esclusivo carico a ristabilire l'equilibrio attuariale per quanto concerne la popolazione di cui trattasi mediante il versamento delle differenze;
4. ferma restando l'attuale coobbligazione solidale e indivisibile di ISP e Crediop, il trasferimento degli iscritti riconducibili al Gruppo Intesa Sanpaolo dal "Fondo ante" al "Fondo Banco" determina il sorgere della garanzia solidale delle aziende citate e degli eventuali futuri aventi causa nei confronti del "Fondo Banco" medesimo, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico della sezione stessa per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Detta garanzia permane sino all'esaurimento della popolazione iscritta;
5. ai sensi dell'art. 28 del "Fondo Banco" per ogni esercizio viene redatto il bilancio tecnico relativo alla popolazione iscritta al fine di accertare l'equilibrio della gestione anche

relativamente alla popolazione proveniente dal "Fondo ante" riconducibili a pensionati di provenienza Gruppo Intesa Sanpaolo e a dipendenti in servizio appartenenti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo e viene richiesto l'eventuale intervento da parte delle Aziende per garantire di anno in anno e nel tempo il richiamato equilibrio;

6. qualora il rapporto di lavoro di un dipendente di ISP o di Società del Gruppo ISP iscritto al "Fondo ante", che abbia maturato il diritto alla prestazione sulla base di quanto previsto dallo Statuto del "Fondo ante", si risolva a qualsiasi titolo, tale dipendente percepirà la prestazione secondo la normativa previdenziale tempo per tempo vigente, che ad oggi stabilisce che la prestazione spetti al momento dell'erogazione della pensione obbligatoria;
7. entro il 30 giugno 2015 a ciascun pensionato del "Fondo ante" riconducibile al Gruppo Intesa Sanpaolo è offerta la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni dello Statuto del "Fondo Banco" sulla base della riserva matematica in capo a ciascun iscritto, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare;
8. sempre entro il 30 giugno 2015 a ciascun iscritto attivo al "Fondo ante" ed a ciascun iscritto destinatario della prestazione differita in entrambi i casi riconducibili a società del Gruppo Intesa Sanpaolo è offerta la facoltà di trasformare, secondo le previsioni dell'art. 47 dello Statuto del "Fondo Banco", la prestazione definita di cui, potenzialmente, è titolare, in una somma da trasferire nella sezione B a contribuzione definita del "Fondo Banco" presso la quale per i soli iscritti attivi decorrerà l'obbligo di contribuzione datoriale pari a quella prevista per il personale di nuova assunzione presso la Società datore di lavoro, con contestuale risoluzione di ogni rapporto con la sezione A del "Fondo Banco" medesimo ed esclusione in ogni caso della originaria contribuzione a carico dell'Azienda;;
9. in data 1° gennaio 2015, le posizioni individuali a contribuzione definita in essere presso il "Fondo post" riconducibili a dipendenti appartenenti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo sono trasferite presso il comparto "Garantito" del "Fondo SPIMI"; resta fermo il contributo datoriale attualmente versato per ciascun iscritto che non eserciterà una delle opzioni di cui al successivo punto 12, nonché l'impegno di ISP a provvedere alle reintegrazioni che si rendessero necessarie nel caso in cui, alla fine di ciascun anno finanziario, il rendimento effettivo annuo delle attività impiegate fosse inferiore al minimo stabilito all'art. 11, comma 2, dello statuto del "Fondo post";
10. sempre in data 1° gennaio 2015 si provvederà a trasferire alle posizioni individuali del "Fondo SPIMI" la quota di "Conto Generale" di pertinenza di ciascun iscritto al "Fondo post" appartenente a società del Gruppo Intesa Sanpaolo determinata con ripartizione del "Conto Generale" in quote individuali sulla base del totale degli iscritti al "Fondo post" medesimo al giorno precedente il trasferimento;
11. le posizioni individuali complessivamente trasferite continueranno ad essere alimentate dalla contribuzione a carico degli iscritti già versata alla data del loro trasferimento, ferma restando la facoltà di ciascuno di modificarne l'ammontare, secondo le previsioni dall'ordinamento del "Fondo SPIMI";
12. ai dipendenti di cui al punto 8. del presente accordo è altresì consentito, in via eccezionale, entro il 1° gennaio 2015, l'esercizio della facoltà di trasferire la propria posizione previdenziale a comparto differente rispetto al "Garantito" del "Fondo SPIMI" ovvero il trasferimento al "Fondo ISP"; entrambe le circostanze, totalmente a discrezione dell'iscritto, determinano la perdita della garanzia del rendimento effettivo annuo di cui all'art. 11, comma 2, dello statuto del "Fondo post";

13. ai dipendenti appartenenti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui al punto 9. è altresì consentito, oltre alle ordinarie scadenze previste presso il "Fondo SPIMI", in via eccezionale, entro il 1° gennaio 2015, l'esercizio della facoltà di trasferire la propria posizione previdenziale a comparto differente rispetto al "Garantito" del "Fondo SPIMI" ovvero il trasferimento al "Fondo ISP"; entrambe le circostanze, totalmente a discrezione dell'iscritto, determinano la perdita della garanzia del rendimento effettivo annuo di cui all'art. 11, comma 2, dello statuto del "Fondo post", con conservazione dell'originaria contribuzione a carico dell'azienda;

oooo

Tenuto conto della complessiva soluzione determinatasi con la sottoscrizione delle presenti intese, copia del presente accordo sarà prontamente trasmesso alla COVIP a cura dell'Azienda al fine della relativa attuazione nonché a Dexia Crediop.

Nel caso in cui dalla COVIP dovessero pervenire indicazioni e/o prescrizioni operative tali da rendere necessarie modifiche alle intese raggiunte in data odierna Le Parti si incontreranno tempestivamente per valutare congiuntamente eventuali iniziative.

oooo

Le parti convengono che entro il mese di ottobre 2015, si terrà specifico incontro dedicato alla verifica delle attività poste in essere per la realizzazione di quanto previsto nel presente accordo.

Intesa Sanpaolo SpA
(anche n.q. di Capogruppo)

DIRCREDITO FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA